

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita

l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PREMESSO che con i commi dal n. 639 al n. 705 dell' articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, nelle sue tre componenti TARI (tassa rifiuti), TASI (tassa servizi indivisibili) ed IMU (Imposta unica municipale) che è stata interessata da una sostanziale modifica normativa;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5;

TENUTO CONTO inoltre del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento

IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio n. del 13.08.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTO il comma 708 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale afferma che *a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.*

VISTO il comma 677 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale afferma che *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille". Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell' art 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici*

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella riunione del 10 luglio 2014 (ai sensi dell' articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n.267 – TUOEL) sull'ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno 2014;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell' annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del redigendo bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l' anno 2014, le aliquote dell' imposta municipale propria (IMU), come di seguito riportato:

- Aliquota 4,00 per mille (abitazione principale nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze), dando atto che essendo l' aliquota massima IMU pari al 6 per mille, l' aliquota massima applicabile per la TASI dovrà essere pari o inferiore al 2 per mille;
- Aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili dando atto che l' aliquota massima IMU è 10,6 per mille e che l' aliquota massima applicabile TASI dovrà essere pari a zero;
- Aliquota 10,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato, per gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, dando atto che l' aliquota massima IMU è 10,6 per mille e che l' aliquota massima applicabile TASI dovrà essere pari a zero;

VISTI i pareri favorevoli resi, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare le seguenti aliquote per l' applicazione dell' Imposta Municipale Unica “IMU” anno 2014:

- Aliquota 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze), dando atto che essendo l' aliquota massima IMU pari al 6 per mille, l' aliquota massima applicabile per la TASI dovrà essere pari o inferiore al 2 per mille;
- Aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili dando atto che l' aliquota massima IMU è 10,6 per mille e che l' aliquota massima applicabile TASI dovrà essere pari a zero.
- Aliquota 10,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato, per gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi edificabili dando atto che l' aliquota massima IMU è 10,6 per mille e che l' aliquota massima applicabile TASI dovrà essere pari a zero;

3. Di determinare le seguenti detrazioni per l' applicazione dell' Imposta municipale Unica anno 2014:

- per unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'abitazione principale è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2014;
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. del 13.08.2014 ;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini previsti dalla legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Ravvisata l'urgenza a provvede di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 con il seguente risultato della votazione: presenti n. 9 , votanti n. 9 , Astenuti n. 2 , Voti favorevoli n. 7 , Voti contrari n. 0

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Visto: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

(Rina De Santis)




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

Visto: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

(Rina De Santis)



Deliberazione di C.C. n. 20 del 13.08.2014

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona Vulpiani

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 237 dell'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 14.8.2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Rita Di Bartolomei

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio on line dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 14.8.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona Vulpiani

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:

ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° comma, in data 13.8.2014 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi' 14.8.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona Vulpiani

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li 14.8.2014



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Ilario Mattei